



Ecobonus

Schermature solari

Guida Ecobonus
rev. 01.02.2022

KE
ENJOY THE OUTDOORS

Introduzione

La legge di bilancio n° 234 del 30.12.21 ha prorogato l'ecobonus al **50% al 31 dicembre 2024** con possibilità di cessione del credito o sconto in fattura. Inoltre ha previsto **l'obbligo di asseverazione della congruità delle spese e del visto di conformità** solo per gli interventi non in edilizia libera superiori ad euro 10.000,00.

Pertutti gli interventi non in edilizia libera inferiori o uguali ad euro 10.000,00 e per tutti gli interventi in edilizia libera indipendentemente dall'importo non è necessario produrre visto di conformità o asseverazione tecnica.





Ecobonus 50%

- pag. 5** I soggetti beneficiari
- pag. 6** Accesso alla detrazione
- pag. 6** Spese ammesse
- pag. 7** Modalità di utilizzo della detrazione
- pag. 8** Documentazione tecnica da trasmettere
- pag. 8** Documentazione da conservare a cura del cliente



Superbonus 110%

- pag. 9** Le schermature solari e il superbonus
- pag. 10** Interventi trainanti
- pag. 12** I soggetti beneficiari
- pag. 13** Adempimenti formali: certificazione e visto di conformità
- pag. 14** Modalità di utilizzo

Ecobonus 50% per le schermature solari

- ▷ **Aliquota di detrazione** : 50% delle spese totali detraibili sostenute nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024
- ▷ **Limite massimo di detrazione ammissibile**: 60.000 euro per unità immobiliare.
- ▷ **Importo massimo agevolabile di costo per prodotto**: fino ad un massimale di 276 euro / mq , dal 15/04/2022, al netto di Iva e prestazioni professionali, opere complementari relative alla installazione, posa e alla messa in opera.
- ▷ **Possibilità di richiedere lo sconto in fattura oppure detrazione diretta del credito di imposta in 10 anni, oppure cessione del credito.**



I soggetti beneficiari

Sono ammessi all'agevolazione Ecobonus i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito e quindi:

- ▷ **persone fisiche**, compresi esercenti arti o professioni
- ▷ **enti e altri soggetti** (associazione tra professionisti o artisti, società semplici);
- ▷ **altri soggetti titolari di reddito d'impresa**: imprenditori individuali, società di persone (snc, sas) società di capitali (srl, spa, sapa, soc.coop, etc) e enti commerciali;
 - ▶ che sostengono le spese su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti, o su unità immobiliari esistenti (anche rurali) posseduti o detenuti ovvero:
 - posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie, etc.);
 - detenuti in forza di contratti ad effetti obbligatori: locazione, comodato, etc.

Per **edificio esistente** deve intendersi l'edificio accatastato o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi.

Accesso alla detrazione

Affinché possano beneficiare dell'agevolazione, le schermature solari devono essere:

- ▷ applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall'utente;
- ▷ a protezione di una superficie vetrata;
- ▷ installate all'interno o all'esterno della superficie vetrata;
- ▷ mobili;
- ▷ schermature "tecniche"
- ▷ sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST.
- ▷ Inoltre, nel rispetto dell'Allegato M del DLgs. N. 311/2006 le schermature solare devono essere marcate CE secondo EN 13561.
- ▷ Le schermature solari devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale (gtot) accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta **inferiore o uguale a 0,35**.
- ▷ Devono essere rispettate, inoltre, le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

Spese ammesse

Nel limite di spese agevolabile devono essere considerate spese ammissibili:

- ▷ **Fornitura e la posa in opera** di schermature solari
- ▷ **Eventuale smontaggio e dismissione** di analoghi sistemi preesistenti
- ▷ **Prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.)
- ▷ **Opere provvisoriale** e accessorie.

Modalità di utilizzo della detrazione

- ▷ **Utilizzo diretto:** utilizzo diretto a detrazione delle imposte sul reddito per il cliente finale, suddividendo il beneficio in **10 quote annuali**.
- ▷ **Cessione del credito:** Cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. Per poter beneficiare della cessione del credito di imposta sarà necessario sottoscrivere un accordo di convenzione tra il cedente e il soggetto cessionario. Inoltre, per convertire la detrazione in credito di imposta, sarà opportuno avvalersi di soggetti abilitati a presentare le dichiarazioni in via telematica all'Agenzia delle Entrate.
- ▷ **Sconto sul corrispettivo:** Contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Nota Bene

Per poter fruire dello sconto in fattura

- ▷ Concordare con il rivenditore / KE già al momento della richiesta di preventivo la volontà di richiedere lo sconto in fattura e procedere ai relativi adempimenti (convenzione, comunicazione, ricevuta di presentazione enea, ...)
- ▷ Effettuare il pagamento della differenza tra il valore totale della fattura meno l'importo detraibile con Bonifico Bancario parlante
- ▷ Nel caso in cui l'acquirente abbia optato per la formula dello sconto in fattura, qualora, per fatto ad esso imputabile, il rivenditore / KE non potesse usufruire del relativo credito di imposta, il rivenditore / KE avrà diritto a rivalersi nei confronti dell'acquirente per un importo pari allo sconto applicato.

Documentazione tecnica da trasmettere

“Scheda descrittiva dell’intervento”, entro i **90 giorni** dalla data fine dei lavori o di collaudo delle opere **nel caso di utilizzo diretto o entro la data di fine lavori nel caso di sconto in fattura o cessione del credito**, ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (<https://detrazionifiscali.enea.it/>).

Documentazione da conservare a cura del cliente

Di tipo “Tecnico”:

- ▷ **certificazione del fornitore/produttore/assemblatore** che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra;
- ▷ **stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”**, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario;
- ▷ **schede tecniche dei componenti e marcatura CE** con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).

Di tipo “Amministrativo”:

- ▷ **delibera assembleare** di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
- ▷ **fatture relative alle spese sostenute**, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
- ▷ **ricevute dei bonifici** (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
- ▷ **stampa della e-mail inviata dall’ENEA** contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.
- ▷ **asseverazione e visto di conformità per interventi non in edilizia libera superiori ad € 10.000,00**

Superbonus 110% per le schermature solari

L'installazione di prodotti per la **schermatura solare** non rientra come intervento singolo tra le tipologie di intervento c.d. "trainanti" che danno diritto al cosiddetto Ecobonus del 110%.

Tuttavia se le schermature solari sono state inserite nella progettazione energetica e si integrano con gli investimenti di cui sopra (trainanti), acquisiscono anche loro la detraibilità al 110% in 5 anni.
Fatti salvi tutti i loro vincoli e le specificazioni come per l'ecobonus al 50%.

- Aliquota detrazione: 110% delle spese totali detraibili sostenute fino al 31 dicembre 2023 per interventi effettuati da condomini
- Aliquota detrazione: 70% delle spese totali detraibili sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 per interventi effettuati da condomini
- Aliquota detrazione: 65% delle spese totali detraibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 per interventi effettuati da condomini
- Aliquota detrazione: 110% delle spese totali detraibili sostenute fino al 31 dicembre 2022 per interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari purchè alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.
- Aliquota detrazione: 110% per interventi effettuati dagli IACP o enti con stesse finalità sociali per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo

Interventi trainanti per le schermature solari

Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi (CAPPOTTO TERMICO)

Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:

- ▷ **50.000 euro**, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all'interno di edifici plurifamiliari
- ▷ **40.000 euro**, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari
- ▷ **30.000 euro**, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni

Si tratta degli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria.

Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:

- ▷ **20.000 euro**, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari
- ▷ **15.000 euro**, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Interventi trainanti per le schermature solari

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari

Il Superbonus spetta per interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

- ▷ **30.000 euro**, per singola unità immobiliare.



Nota Bene

Il Superbonus NON si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”.

I soggetti beneficiari

Il Superbonus al 110% si applica solo agli interventi agevolati effettuati dai seguenti soggetti (co. 9 dell'art. 119 del DL 34/2020):

- ▷ **condomìni;**
- ▷ **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- ▷ **Istituti Autonomi Case Popolari (IACP)**, comunque denominati, nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "house providing";
- ▷ **cooperative di abitazione a proprietà indivisa;**
- ▷ **ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;**
- ▷ **associazioni o società sportive dilettantistiche**



Nota Bene

I titolari di **reddito d'impresa** o **professionale** rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni (quindi solo quali condomìni).

Adempimenti formali: certificazione e visto di conformità

- ▷ Gli interventi devono rispettare i requisiti previsti sulle prestazioni energetiche degli edifici (**asseverazione**)
- ▷ **I materiali isolanti e gli impianti** devono rispondere a specifici requisiti tecnici ed ambientali
- ▷ Gli interventi devono assicurare, nel loro complesso - anche congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico, all'installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo - **il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio**, compreso quello unifamiliare o delle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall'esterno, o, se non possibile in quanto l'edificio o l'unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.
- ▷ Il miglioramento energetico è dimostrato **dall'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post-intervento**, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
- ▷ Oltre alle attestazioni (e asseverazioni) è necessario acquisire anche il **visto di conformità**, che viene rilasciato da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro (di cui all'art. 3 co. 3 lett. a) e b) del DPR 322/98) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF, per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta nella versione superbonus al 110%.
- ▷ Trasmettere la scheda descrittiva dell'intervento entro i **90 giorni** dalla data fine dei lavori o di collaudo delle opere **nel caso di utilizzo diretto o entro la data di fine lavori nel caso di sconto in fattura o cessione del credito**, **ESCLUSIVAMENTE** attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui essi sono terminati (<https://detrazionifiscali.enea.it/>). Una copia dell'**asseverazione** è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'ENEA.

Nota Bene

Le asseverazioni e le attestazioni devono essere rilasciate al termine dei lavori. Tuttavia, se il beneficiario del superbonus al 110%, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione spettante, intende avvalersi dell'opzione di fruire del beneficio sotto forma di "sconto sul corrispettivo", oppure sotto forma di credito di imposta ceduto a terzi, prima del termine dei lavori, in relazione alle spese sostenute su singoli stati avanzamento lavori, ai sensi del co. 1-bis dell'art. 121 del DL 34/2020, le asseverazioni e attestazioni devono essere rilasciate per ogni stato avanzamento lavori relativamente al quale venissero esercitate le relative opzioni.

Modalità di utilizzo della detrazione

- ▷ **Utilizzo diretto:** utilizzo diretto a detrazione delle imposte sul reddito per il cliente finale, ripartendo il beneficio in **5 quote annuali**.
- ▷ **Cessione del credito:** Cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. Per poter beneficiare della cessione del credito di imposta sarà necessario sottoscrivere un accordo di convenzione tra il cedente e il soggetto cessionario. Inoltre, per convertire la detrazione in credito di imposta, sarà opportuno avvalersi di soggetti abilitati a presentare le dichiarazioni in via telematica all'Agenzia delle Entrate.
- ▷ **Sconto sul corrispettivo:** Contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari

Nota Bene

Per poter fruire dello sconto in fattura

- ▷ Concordare con il rivenditore / KE già al momento della richiesta di preventivo la volontà di richiedere lo sconto in fattura e procedere ai relativi adempimenti (convenzione, comunicazione, ...)
- ▷ Effettuare il pagamento della differenza tra il valore totale della fattura meno l'importo detraibile con Bonifico Bancario parlante
- ▷ Nel caso in cui l'acquirente abbia optato per la formula dello sconto in fattura, qualora, per fatto ad esso imputabile, il rivenditore/KE non potesse usufruire del relativo credito di imposta, il rivenditore/KE avrà diritto a rivalersi nei confronti dell'acquirente per un importo pari allo sconto applicato.



Link utili

Agenzia delle Entrate
Guida Superbonus 110%

Agenzia delle Entrate
Guida alle Agevolazioni Fiscali per il Risparmio Energetico

Vademecum ufficiale Enea
